

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2342 del 17/04/2025
Oggetto	Art.208 del d. lgs.152/2006 - SGS Estate srl - Autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 - Pratica ARPAE n. 35725/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2433 del 17/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciassette APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del d. lgs.152/2006 - SGS Estate srl - Autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26 - Pratica ARPAE n. 35725/2023.

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;

le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;

la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

la società SGS Estate srl con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG) è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 in virtù della quale è stata autorizzata alla realizzazione delle opere necessarie al revamping dell'impianto sito in via Verdi n. 26 in comune di San Cesario sul Panaro (MO) e all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5, R12, R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi; l'atto di cui sopra comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

Titolo Edilizio (PdC)

Autorizzazione emissioni in atmosfera (articolo 269, comma 2 del D.Lgs 152/06)

Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

Parere in materia di prevenzione incendi (DPR n.151/2011)

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2690 del 27/05/2022 è stata successivamente autorizzata una modifica a seguito dell'aggiornamento del progetto conseguente alla definizione esecutiva dello stesso ed in particolar modo delle linee produttive;

A seguito dell'accertamento dei superamenti del limite differenziale in orario notturno da parte del Servizio Territoriale di ARPAE presso l'impianto, ARPAE SAC ha emesso le diffide prot. 204391 del 14/12/2022 e prot. 70949 del 21/04/2023.

A seguito di ulteriore verifica effettuata dal Servizio Territoriale di ARPAE in data 08/06/2023 presso i ricettori abitativi posti in via Verdi, il Sindaco di San Cesario sul Panaro ha emesso l'Ordinanza Contingibile e Urgente n. 3 del 27/07/2023, con la quale veniva imposto alla Ditta la presentazione ad Arpae ed al Comune di un piano di bonifica acustica volto a descrivere gli interventi gestionali e/o strutturali da attuare al fine di rientrare nei limiti acustici ammessi dalla legislazione vigente, nonché la sospensione di tutte le attività rumorose in periodo notturno fino a dimostrazione, tramite collaudo acustico presso i ricettori di via Verdi, del rientro nei limiti ammessi dalla legislazione vigente.

Contestualmente, ARPAE SAC ha emesso l'ulteriore Diffida (prot. ARPAE 131412 del 28/07/2023) con la quale è stata disposta l'adozione da parte della ditta di tutte le misure gestionali atte a minimizzare le emissioni acustiche, compresa la sospensione di tutte le attività rumorose in periodo notturno presso l'impianto di trattamento rifiuti localizzato in Comune di San Cesario sul Panaro (MO) in via Verdi n. 26 e l'ottemperanza all'Ordinanza n. 3 del 27/07/2023 del Sindaco di San Cesario sul Panaro.

A fronte delle problematiche emerse relativamente ai superamenti dei limiti di rumore ambientale e di ulteriori segnalazioni pervenute al Comune di San Cesario relative ad emissioni di rumore, polvere ed odori e di problematiche legate alla viabilità causate dai mezzi commerciali in entrata allo stabilimento, il Sindaco di San Cesario s.P. ha richiesto con nota assunta al prot. ARPAE n. 166458 del 02/10/2023, ad ARPAE SAC di avviare il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Unica Art.208 D.Lgs.152/2006 in oggetto.

RITENUTO opportuno, vista la natura delle criticità ambientali presentatesi nell'esercizio dell'attività, accogliere la richiesta del Sindaco e valutare in un'unica sede procedimentale le proposte di risoluzione delle medesime criticità in relazione all'attività di gestione di rifiuti in essere;

DATO ATTO CHE:

Per quanto precede, con comunicazione prot. ARPAE n. 174667 del 13/10/2023 è **stato avviato il procedimento** di riesame dell'Autorizzazione Unica art. 208 già rilasciata alla ditta e **indetta la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 208 comma 3 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90.**

Contestualmente è stata richiesta alla ditta la documentazione aggiornata e completa, ai fini di valutare le modifiche apportate e quelle proposte, ed in particolare:

- una relazione illustrativa dello stato di fatto dell'impianto (corredata dei necessari elaborati grafici) che evidenzia le modifiche rispetto a quanto previsto nella vigente autorizzazione
- una relazione nella quale siano evidenziate e descritte le proposte progettuali volte a ridurre/eliminare le problematiche relative al rumore, agli odori, alle emissioni diffuse di polveri e al traffico,

In data 09/11/2023 (rif. prot. ARPAE 190365/2023) la ditta ha richiesto una proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione della documentazione, in ragione della complessità delle valutazioni e delle analisi tecniche ed economico finanziarie necessarie e con nota prot. 192066 del 13/11/2023 ARPAE SAC ha concesso una proroga di 15 gg, ovvero fino al 27/11/2023 per la presentazione della documentazione richiesta.

A seguito del ricevimento in data 28/11/2023 (rif. prot. ARPAE 201893) della suddetta documentazione ARPAE SAC ha provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi, alla quale sono stati invitati: Comune di San Cesario sul Panaro, AUSL di Modena, Provincia di Modena, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), Comando provinciale Vigili del Fuoco di Modena, Hera S.p.A. - Direzione Acqua, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Autostrade per l'Italia SpA, E-distribuzione.

Alla riunione della Conferenza di Servizi è stato invitato, senza diritto di voto, anche il proponente.

La Conferenza si è riunita nelle sedute del 24/01/2024, 12/04/2024, 24/04/2024, durante le quali è stata evidenziata alla ditta la necessità di rivedere la progettazione degli interventi proposti, valutando complessivamente come poco strutturata e di incerta efficacia la tipologia delle soluzioni inizialmente definite. Pertanto sono state richieste alla ditta integrazioni documentali, anche basate su monitoraggi e rilevazioni strumentali, volte ad individuare le origini delle problematiche ed in particolare le sorgenti emissive delle polveri e del rumore, partendo da un'analisi dello stato di fatto e avvalendosi di tutti i dati già rilevati e/o che l'attuale condizione di attività dell'azienda consente di rilevare.

Nel frattempo, ulteriori rilievi acustici effettuati da Arpae ST (prot. PG/2024/107612 del 11/06/2024, integrata con nota prot. PG/2024/113189 del 19/06/2024) tra aprile e maggio 2024 presso il recettore R2 hanno evidenziato il superamento dei limiti differenziali diurni in giornate festive e prefestive, quando il rumore di fondo si abbassa in seguito alla significativa diminuzione di traffico di mezzi pesanti in autostrada e su via Verdi. In conseguenza di tali superamenti, Arpae ST ha evidenziato la necessità di imporre alla ditta la sospensione delle attività rumorose nelle giornate festive e prefestive. Arpae SAC ha emesso ulteriore diffida prot. PG/2024/114348 del 20/06/2024 con la quale è stata pertanto sospesa anche l'attività durante i prefestivi e festivi (dalle ore 6 del sabato fino alle ore 22 della domenica) tra cui la sospensione del funzionamento delle linee P1 e P2 e dei ventilatori A1 e A2, fino ad avvenuta attuazione delle opere di mitigazione richieste dai precedenti atti e specificati nel corso del riesame e alla verifica positiva, tramite rilievi fonometrici e relativa valutazione acustica da parte della ditta, del rientro nei limiti previsti dalla normativa presso tutti i ricettori interessati.

In data 03/06/2024 (rif. prot. ARPAE nn. 101348, 101397, 101410, 101426, 101447, 101454, 101465, 101502, 101509) e in data 03/07/2024 con prot.n. 122397 la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa consistente negli esiti dei monitoraggi richiesti e nel progetto esecutivo di un intervento strutturale consistente nella realizzazione di tamponature fonoassorbenti per l'isolamento delle porzioni del corpo di fabbrica ancora aperte e/o comunicanti con l'esterno, e di una tamponatura su tre lati della tettoia afferente all'area di stoccaggio dei rifiuti da processare (c.d. "warehouse"), comprensivo di valutazione di impatto acustico previsionale inerente alle modifiche previste; la ditta ha inoltre comunicato l'attivazione di una procedura edilizia con pratica sismica presso il competente sportello comunale relativamente alle modifiche da realizzare.

Nel corso del procedimento sono state pertanto analizzate le proposte di miglioramento presentate dalla ditta, così sintetizzabili:

1. Tamponatura Tettoia "C", lato nord (Via Verdi), ovest; sud:

- Tamponatura totale prospetto nord Fabbricato "C" con realizzazione di un portone carrabile.
- Tamponatura superiore prospetto OVEST Fabbricato "C"
- Tamponatura capriata prospetto SUD Fabbricato "C"
- Tamponatura laterale prospetto EST Fabbricato "C"

2. Opere nella recinzione e nei fabbricati.

- Innalzamento di porzione del muro di confine che si affaccia su Via Verdi e sul lato Ovest della ditta da m 6,00 a m 7,50;
- Chiusura con pannelli fonoisolanti del prospetto interno tra il fabbricato "A" e la tettoia "C"
- Tamponatura travi superiori lato NORD e SUD Fabbricato "A"
- Chiusura finestre e zona passaggio impianti lato Nord Fabbricato "A"

- Completata la chiusura tra la struttura degli uffici e l'impianto di produzione
- Chiusura luce di circa 10/15 cm tra muri di stoccaggio in QBlock e parete insonorizzata dell'impianto di produzione
- 3. Insonorizzazione delle tramogge di alimentazione A-B-C
- Chiusura anteriore e posteriore delle tramogge di carico del materiale vetroso
- 4. Interventi sui ventilatori dei filtri a maniche e nastri trasportatori rifiuti
- Chiusure aperture uscita nastri trasportatori e parete insonorizzata dell'impianto di produzione
- Chiusura con pannelli dello scivolo di caduta dei metalli nello scambio di direzione del flusso per mitigazione acustica
- Cabinatura dei motori dei ventilatori dei filtri a maniche con lamiera rivestita su lato interno da materassino in fibra di poliestere fonoassorbente e vibro - smorzante,
- 5. installazione di un sistema automatizzato di umidificazione del materiale fine (frazione 0-4 mm)
- 6. chiusura con portone sezionale e sistema di umidificazione box 12.1.
- 7. realizzazione di una sistema di nebulizzazione con cannon-fog/coclea bagnatrice box S12 ed S12.2. e di un sistema di nebulizzazione perimetrale aree di transito autotreni.
- 8. installazione all'interno del fabbricato C dei nebulizzatori d'acqua alimentato con prodotto Micropan (soluzione glucosata) per l'abbattimento delle polveri provenienti dalle attività di scarico dagli autotreni e di movimentazione con la pala gommata.
- 9. chiusura con rete frangivento dalla sommità del muro di contenimento fino alla capriata.
- 10. copertura con telo frangivento nei Box S01; S09; S10; S11.

Con il riesame la ditta ha inoltre chiesto alcune modifiche rispetto al progetto attualmente autorizzato, in particolare:

- ha comunicato che la linea di lavorazione della frazione fine del vetro e l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ad esso collegato previsti nel progetto approvato con DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 non verranno realizzati;

- ha richiesto di poter stoccare la frazione fine dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del vetro in cumuli, anziché in big bags, previa umidificazione del materiale e adozione di adeguate misure di contenimento delle polveri aerodisperse;
- ha comunicato alcune modifiche al sistema di captazione delle emissioni all'interno dell'impianto a seguito della decisione di non realizzare la linea di lavaggio della frazione fine.

La Conferenza di Servizi si è riunita in data 04/07/2024 al fine di valutare e approfondire le proposte di modifica ed esaminare gli esiti dei monitoraggi effettuati dalla ditta; dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni, puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza approvato con Prot. n.148282 del 12/08/2024 che si richiama integralmente; **in particolare, si evidenzia che per mitigare gli impatti relativi all'emissione di polveri, emissioni diffuse, vibrazioni e rumore risulta necessario identificare, oltre agli interventi edilizi e strutturali proposti ed avviati, saranno imposte specifiche prescrizioni** al fine di limitare ulteriormente le criticità segnalate dal Comune di San Cesario.

In data 01/10/2024 la conferenza si è riunita nuovamente, allo scopo di completare le valutazioni di cui al punto precedente, nel corso della quale Arpa ST ha presentato il proprio contributo istruttorio, acquisito agli atti al prot. 176663 del 01/10/2024, con il quale si indicano in dettaglio le proprie prescrizioni. La conferenza ha inoltre ritenuto necessario acquisire dalla ditta con adeguata documentazione la rappresentazione definitiva delle modifiche realizzate e/o in corso di realizzazione all'impianto, relative all'esecuzione dei lavori strutturali di tamponatura e chiusura comunicati in precedenza, anche allo scopo di avere il quadro aggiornato del layout del medesimo su cui basare le valutazioni delle previsioni di impatto acustico.

Con prot. 205958 del 14/11/2024 la ditta ha consegnato la documentazione conclusiva di aggiornamento degli interventi strutturali realizzati.

In data 16/12/2024 si è tenuta la conferenza conclusiva durante la quale sono stati affrontati gli aspetti ancora da valutare relativamente al quadro della valutazione previsionale di impatto acustico; in questa sede gli Enti hanno illustrato i loro pareri e individuato le prescrizioni necessarie al contenimento e al monitoraggio delle emissioni rumorose, odorigene e di polveri provenienti dall'impianto; gli enti hanno infine espresso all'unanimità parere favorevole alla conclusione positiva del riesame dell'autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. alla SGS Estate per l'impianto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni degli Enti indicate nei pareri acquisiti nel corso del procedimento. Nel corso della Conferenza inoltre il rappresentante dei VVFF ha indicato la necessità di acquisire da parte della ditta una dichiarazione ATEX, in quanto la tamponatura

effettuata richiede tale valutazione inerente l'assenza di atmosfere comburenti. La ditta ha prodotto la dichiarazione con prot. n° 17256 del 29/01/2025.

RILEVATO CHE:

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 201893 del 28/11/2023: documentazione riesame;
- prot. n. 44639 del 07/03/2024: integrazioni 1° tranche;
- prot. n. 67654 del 11/04/2024: integrazioni su rumore;
- prot. n. 101348, 101397, 101410, 101426, 101447, 101454, 101465, 101502, 101509 del 03/06/2024: completamento integrazioni;
- prot. n. 133205 del 19/07/2024: nota della ditta di chiarimento sul riesame;
- prot. n. 174434 del 27/09/2024: dichiarazione di non aggravio rischio incendio;
- prot. n. 202877 del 11/11/2024: integrazioni a seguito della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 01/10/2024;
- prot. n. 222227 del 09/12/2024: Valutazione impatto acustico del 02/12/2024;
- prot. n. 17256 del 29/01/2025: Relazione Atex

DURANTE IL PROCEDIMENTO SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI/CONTRIBUTI:

La Relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE Area CentroPG/2024/176663 del 01/10/2024, che riporta parere favorevole con prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto;

La nota PG/2024/223701 del 10/12/2024, con cui il Servizio Territoriale ARPAE Area Centro ha integrato la Relazione Tecnica di cui al punto che precede sulla base della documentazione conclusiva di aggiornamento degli interventi strutturali realizzati inviata dalla ditta con il prot. 205958/2024;

La nota, assunta al prot. ARPAE n. 123832 del 05/07/2024, con cui Autostrade per l'Italia spa ha espresso il proprio parere positivo, con prescrizioni;

La nota, assunta agli atti ARPAE con prot. n. 188750 del 18/10/2024, con cui il Dipartimento di Sanità pubblica Servizio SPALS della Ausl Modena ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni relativamente agli aspetti riguardanti la salvaguardia e della salute dei lavoratori; il rappresentante dell'Azienda USL ha inoltre chiarito durante i lavori della conferenza che le problematiche legate all'emissione di polveri di vetro dallo stabilimento, oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale di San Cesario, non sono da considerare un fattore di rischio sanitario o di incremento dei fattori di rischio attualmente esistenti nella pianura padana dovuti al particolato PM10 e PM2.5;

Il parere positivo del Comune di San Cesario sul Panaro, espresso nella seduta della Conferenza dei Servizi del 16/12/2024 ed esplicitato nella successiva comunicazione prot. n. 14174 del 23/01/2025, in merito alla conformità urbanistica ed edilizia relativamente alle pratiche edilizie presentate dalla Ditta SGS Estate srl: SCIA in sanatoria n. 27/2024 (Prot. 5008 del 30/04/2024) al fine di regolarizzare tutte le difformità riscontrate e la SCIA ordinaria n. 32/2024 (Prot. 5830 del 17/05/2024) per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi prescritti. Per la SCIA in sanatoria è stato inoltre rilasciato il provvedimento finale favorevole da parte del SUAP con allegata l'Autorizzazione Sismica (Prot. 12245 del 14/10/2024). Nel parere sono individuate anche prescrizioni relative alle problematiche relative al traffico dei mezzi lungo la strada di accesso allo stabilimento in oggetto discusse nella Conferenza dei Servizi del 16/12/2024.

CONSIDERATO CHE:

in data 23/01/2025 la scrivente Agenzia ha fatto richiesta della comunicazione Antimafia alla Prefettura di Bergamo (N° protocollo: PR_BGUTG_Ingresso_0008479_20250123).

VERIFICATO CHE:

Sono trascorsi i 30 giorni di cui al comma 4 dell'art.88 del d.lgs.159/2011.

PRESO ATTO:

dell'autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 d.lgs.159/2011 dei soci titolari di cariche (trasmessa con prot. 101509 del 03/06/2024), decorso il termine di cui al comma 4 dell'art.88, trattandosi di soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, si procede ai sensi del comma 4-bis dell'art.88 di cui al d.lgs.159/2011, in assenza della comunicazione antimafia.

CONSIDERATO

che con il riesame non variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono state calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

1. Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R5/R12 – Rifiuti non pericolosi**: 360.000 t/a x 12 €/t = **4.320.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

2. Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 200 t x 140,00 €/t = **28.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 4.348.000.00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento e relative condizioni ed azioni di monitoraggio imposte dai sopra citati contributi;

DATO ATTO CHE:

il presente atto comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) di cui all'Allegato Rifiuti del presente atto;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 di cui all'Allegato Aria del presente atto;

Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06) di cui all'Allegato Acqua del presente atto;

parere/nulla osta in merito all'impatto acustico, di cui all'Allegato Rumore del presente atto;

CONSIDERATO, inoltre:

che, a seguito del riesame, il presente atto sostituisce integralmente i seguenti atti autorizzatori:

- Autorizzazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021;
- Autorizzazione n. DET-AMB-2022-2690 del 27/05/2022;

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARP AE AAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di approvare la determinazione conclusiva positiva della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16/12/2024, di cui al verbale acquisito agli atti di ARPAE al PG n.3235 del 09/01/2025 e sottoscritto da:
 - AUSL con prot. n. 6864 del 14/01/2025;
 - Comune di San Cesario sul Panaro con prot. n. 8871 del 20/01/2025;
 - Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Modena con prot. n. 27575 del 12/02/2025.
2. Di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la Ditta SGS Estate srl con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti nell'impianto sito in via Verdi n. 26 in comune di San Cesario sul Panaro (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
3. Di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce integralmente i seguenti provvedimenti rilasciati da Arpae, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto:
 - Autorizzazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021;
 - Autorizzazione n. DET-AMB-2022-2690 del 27/05/2022;
4. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

5. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti",

"Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici",

"Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera",

"Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose",

"Tav.9 - Lay-out Organizzativo impianto Stato di Riesame Rev.01 – 30/10/2024";

"Tav. 18 - Planimetria rete scarichi rev. 1 - 06/04/2022"
6. Di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla stipula;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
7. di stabilire che, **nel termine di 60 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **4.348.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la Ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
- con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la decadenza dei requisiti richiesti e si procederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione;

8. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data della presente Determinazione** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
9. Di stabilire che l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente; il Gestore è tenuto a mantenere pulite ed ordinate le aree di stoccaggio e di lavorazione esterne ed interne dell'impianto, nonché le aree di viabilità interne all'impianto.
10. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
11. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
12. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - verificare e garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, secondo un principio di responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto;
 - comunicare a questa Agenzia, il responsabile dell'impianto e ogni sua successiva modifica.
13. Di stabilire che, come indicato nel parere trasmesso dal Autostrade per l'Italia Spa in data 05/07/2024 (rif. prot.123832):

la ditta deve provvedere entro 12 mesi alla demolizione dell'attuale pavimentazione in asfalto realizzata nel tratto di piazzale sito all'interno della fascia di rispetto compresa tra 15 e 30 m dalla proprietà autostradale, non conforme alla normativa di riferimento in materia di fascia di tutela autostradale. In sostituzione, la pavimentazione del tratto di piazzale in questione deve essere realizzata in parte con materiale stabilizzato per

l'area non interessata dalle attività di carico del materiale lavorato ed in parte con lastre in cls di spessore 14 cm amovibili, da posare direttamente su strati di materiale stabilizzato a distanza adeguata a garantire il drenaggio delle acque di dilavamento del piazzale, per l'area interessata dal transito continuo di mezzi pesanti e mezzi per il carico del materiale lavorato.

la ditta deve provvedere entro lo stesso termine di cui sopra alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo per tutte le opere realizzate all'interno della fascia di rispetto autostradale, con cui si impegna a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi in caso di future esigenze autostradali.

14. Di stabilire che, come indicato nel parere trasmesso dal Comune di San Cesario in data 23/01/2025 (rif. prot. 14174):

entro 4 mesi dal rilascio del presente atto, la Ditta deve trasmettere un proposta di progetto tramite il quale la ditta precisi in che modo intende risolvere la problematica dei mezzi in sosta lungo la strada di accesso allo stabilimento in oggetto, unitamente ad un cronoprogramma di massima degli interventi previsti che verrà meglio definito in fase di progettazione definitiva.

la Ditta deve effettuare almeno ogni 2 anni un intervento, di natura manutentiva, di sistemazione della viabilità adiacente allo stabilimento per una superficie minima di almeno 500 metri quadrati da realizzarsi nei tratti viari di Via Ghiarelle e Via Colombara; tali interventi devono essere preventivamente concordati con il Comune di San Cesario sul Panaro sulla base delle priorità di intervento sulle strade interessate.

15. Di stabilire che, come indicato nel parere trasmesso dall'Azienda USL di Modena in data 18/10/2024 (rif. prot. 188750): nella zona warehouse qualora vi sia la presenza di mezzi (camion, pala meccanica o altro) con motore acceso, sia mantenuto aperto almeno uno dei due portoni che saranno installati sul lato nord del fabbricato A, e nella parete di collegamento tra il fabbricato A e la tettoia C "Warehouse"; tale condizione dovrà essere rispettata per l'intera permanenza dei mezzi con motori accesi.

16. di dare atto che la realizzazione della linea di lavorazione della frazione fine del vetro e l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ad esso collegato previsti nel progetto approvato con DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 non verranno realizzati;

17. di stabilire che la ripresa dell'attività durante il periodo notturno e nei giorni festivi e prefestivi, di cui agli atti di sospensione tramite diffide prot. nn° PG/2022/204391 del 14/12/2022, PG/2023/70949 del 21/04/2023 e PG/2023/131412 del 28/07/2023 ed Ordinanza del Sindaco n° 3/2023 del 27/07/2023 è subordinata quanto indicato nell'allegato "Rumore" del presente atto.

18. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.

19. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di San Cesario sul Panaro. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.

20. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).

21. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.

22. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013.

23. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta SGS Estate srl, impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La Società SGS Estate Srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), è stata autorizzata con Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 alla realizzazione delle opere in progetto (revamping dell'impianto) e alla gestione dell'impianto di recupero (operazioni R5, R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26.

Il progetto di revamping era stato sottoposto a procedura di Screening, conclusosi con Determina n.17247 del 08/10/2020, che ha escluso l'ulteriore procedura di VIA.

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2690 del 27/05/2022 è stata autorizzata una modifica a seguito dell'aggiornamento del progetto conseguente alla definizione esecutiva dello stesso ed in particolar modo delle linee produttive.

Con il riesame, la ditta ha comunicato che la linea di lavorazione della frazione fine del vetro e l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali ad esso collegato previsti nel progetto approvato con DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 non verrà realizzata. Inoltre, relativamente alla matrice rifiuti, la Ditta propone le seguenti modifiche, rispetto a quanto precedentemente autorizzato:

- lo stoccaggio della frazione fine derivante dal ciclo di trattamento del vetro e dagli impianti di abbattimento delle emissioni non effettuata in big bags, ma in cumuli umidificati;
- l'altezza dei cumuli di rifiuti in ingresso all'impianto collocati sotto la tettoia C (da 6 a 7 metri, con un muro di contenimento di 8,5 metri);
- la riformulazione delle capacità di stoccaggio, in considerazione della mancata realizzazione della lavorazione della frazione fine.

Il processo di recupero risulta così modificato

1) Stoccaggio e preparazione del materiale (selezione e frantumazione)

Il rottame di vetro viene consegnato in stabilimento per mezzo di autocarri, pesato, controllo visivo e scaricato all'interno della tettoia adibita allo stoccaggio del rottame di vetro in ingresso, suddivisa in diversi comparti mediante pannelli autoportanti in calcestruzzo per accomodare le diverse qualità di prodotto ricevuto. La quantità massima di rifiuto stoccabile all'interno del suddetto fabbricato è di circa 13.000 m³.

Dai comparti di stoccaggio, una pala gommata alimenta l'impianto tramite tre linee distinte, al fine di poter miscelare diverse qualità di materie prime in ingresso e uniformare la qualità del materiale trattata nell'impianto produttivo. Vengono quindi rimosse le parti di lunghezza elevata e convogliate mediante un nastro trasportatore ad un box di stoccaggio dedicato (S01).

Il materiale vetroso viene quindi fatto passare attraverso un processo di vagliatura, frantumazione, separazione dei metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione con selezionatrice a correnti parassite dei metalli amagnetici a seguito del quale si ottiene un flusso destinato alla successiva fase di essiccazione e vagliatura o al recupero presso altri impianti del gruppo, un flusso inviato nel box per sovvalli sotto tettoia e un flusso costituito in parte da rifiuti leggeri e pesanti (metalli e CSP) destinati a recupero presso altri impianti e in parte da rifiuto vetroso destinato al ripasso nel ciclo di lavorazione.

2) Essiccazione e vagliatura

La seconda fase prevede la pulizia attraverso una linea di essiccazione e vagliatura. Il materiale così depolverato viene passato attraverso un vaglio che seleziona la frazione grossolana dalla frazione con pezzatura 0-8 mm. La prima viene passata attraverso un nastro magnetico ed una selezionatrice a correnti parassite e successivamente suddivisa mediante un vaglio vibrante nelle frazioni granulometriche 8-16 mm e >16 mm destinate al processo di selezione ottica, la seconda è inviata ad un ulteriore stadio di vagliatura dove viene creata la frazione 4-8 mm destinata al processo di selezione ottica, mentre la frazione inferiore a 4 mm è stoccata nel box S12, previo processo di umidificazione automatizzato del materiale all'interno di una coclea prima dello scarico, in attesa di essere inviata ad altri impianti di trattamento.

3) Selezione ottica

Ognuno dei tre flussi 4-8 mm, 8-16 mm, >16 mm viene inviato ad una linea dedicata di macchine di selezione ottica, che ha il compito di raffinare il vetro andando a rimuovere tutte le parti estranee quali ceramica, sassi e porcellana (CSP), plastiche sia opache che trasparenti, metalli (ivi compresi i vetri satinati), vetri resistenti al calore e vetri al piombo, ecc.

4) Stoccaggio dei prodotti selezionati

I prodotti ottenuti definiti come vetro pronto al forno (VPF), conformi alle procedure e verifiche secondo il Regolamento UE n. 1179/2012, sono inviati ai rispettivi box di stoccaggio del vetro bianco e del vetro misto.

Le aspirazioni provenienti dal forno rotativo e dal raffreddatore a letto fluido, nonché dei punti di depolverazione in impianto sono convogliate al sistema di abbattimento delle polveri (ciclone depolveratore e filtri a manica) e stoccate nel Box S12.1, previo processo di umidificazione automatizzato all'interno di una coclea posizionata prima dello scarico.

È altresì presente un sistema centralizzato di aspirazioni e canalizzazioni (Vacuum Cleaner), per consentire una più efficace pulizia dei reparti produttivi dotato di un proprio filtro a maniche. Lo scarico del materiale proveniente da questo sistema è convogliato verso il Box S12.1.

La linea di recupero del vetro (selezione, frantumazione (operazione R12) e recupero (operazione R5)) con funzionamento in continuo è situata all'interno del capannone "A" (con esclusione delle tramogge di carico poste sotto la tettoia "C").

L'impianto è dotato di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, idonea a resistere a sostanze chimicamente aggressive eventualmente fuoriuscenti dai rifiuti.

ISTRUTTORIA E PARERI

Su richiesta di Arpae SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera), con nota 176663/2024, esprimendosi favorevolmente con prescrizioni.

In particolare, si evidenzia che la mancata realizzazione della fase di separazione della frazione fine e del relativo impianto di lavaggio determina che la frazione derivante dalla vagliatura post essiccazione, con dimensione inferiore ai 4 mm, venga umidificata mediante un processo automatizzato in coclea per essere poi avviata al deposito denominato S12 dove viene stoccata sfusa, in alternativa allo stoccaggio in big bags attualmente autorizzato.

in alternativa allo stoccaggio in big bags attualmente autorizzato (certamente più cautelativo ai fini della diffusione delle polveri), la ditta ha prodotto alcune procedure volte a garantire il corretto grado di umidità dei cumuli. Vengono inoltre inserite prescrizioni specifiche per limitare la produzione di emissioni diffuse dovute alle movimentazioni di carico e scarico dei rifiuti/EOW stoccati volte in particolare al contenimento delle polveri in fase di movimentazione da realizzare nei Box denominati S12, S11, e S12.2.

In riferimento all'altezza dei cumuli, l'aumento dell'altezza dei cumuli di rifiuti depositati sotto la tettoia C (aumento di 1 metro da 6 metri a 7 metri), considerata l'altezza di 8,5 metri del muro di contenimento, non si rilevano motivi

ostativi al concedere suddetta modifica, purchè sia garantito il mantenimento delle condizioni di stabilità dei cumuli stessi.

La conferenza dei servizi, riunitasi nella seduta conclusiva del 16/12/2024 non ha rilevato motivi ostativi all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti a seguito di riesame.

Pertanto si confermano le prescrizioni indicate nella DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 e ss.mm.ii opportunamente modificate dagli esiti dell'istruttoria svolta e dalle prescrizioni proposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza e indicate nel successivo paragrafo.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamati e fatti propri i pareri sopra citati, SGS Estate srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate negli allegati C e B alla parte IV del d.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R5 *Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (macinazione)*

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

R12 *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*

- i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
101199	Rifiuti non specificati altrimenti (rottame di cristallo – materiale pulito non contaminato)
150106	Imballaggi in materiali misti (imballaggi di vetro misti ad imballaggi metallici da raccolta differenziata urbana in contenitori stradali)
150107	Imballaggi di vetro
160120	Vetro
170202	Vetro
191205	Vetro
200102	Vetro

- i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva R13**, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
101199	Rifiuti non specificati altrimenti (rottame di cristallo – materiale pulito non contaminato)
150106	Imballaggi in materiali misti (imballaggi di vetro misti ad imballaggi metallici da raccolta differenziata urbana in contenitori stradali)
150107	Imballaggi di vetro
160120	Vetro

170202	Vetro
191205	Vetro
200102	Vetro

4. i rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs.152/06, per i quali è ammessa **esclusivamente l'operazione di messa in riserva (R13)**, nonché i relativi quantitativi massimi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max stoccabile istantaneamente
		R13
		t
150104	Imballaggi metallici	
200140	Metalli	
TOTALE:		200

5. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato per le operazioni di recupero R12 ed R5 ed alla relativa messa in riserva è pari a 360.000 t/a, di cui al massimo 25.000 t/a per l'operazione R12.
6. Il quantitativo di stoccaggio massimo istantaneo complessivo di rifiuti autorizzato per la messa in riserva annessa alle operazioni di recupero R12 ed R5 è pari a 13.364 t, di cui al massimo 3.000 t per l'operazione R12.
7. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato esclusivamente per l'operazione di messa in riserva (R13) è pari a 1.700 t.
8. Tutte le aree di stoccaggio rifiuti in entrata, prodotti e EOW (tettoia B, C ed area stoccaggio EOW) devono essere provviste di pavimentazione impermeabilizzata e contrassegnate da apposita segnaletica di riconoscimento, come da planimetria "Tav.9 - Lay-out Organizzativo impianto Stato di Riesame Rev.01 – 30/10/2024" allegata al presente atto, identificativa dell'area e dei rifiuti posti in stoccaggio (EER) o delle EOW.
9. I settori della tettoia C utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso B1 (vetro), B1.1 (vetro) e B2 (metalli) devono essere mantenuti separati da pareti di contenimento. Deve essere identificato il box per lo stoccaggio dei rifiuti non conformi.
10. Per i rifiuti ammessi alla operazione R12 (vetro), lo stoccaggio è ammesso nell'area identificata con B1.1 in planimetria.
11. I settori B2 (in assenza di stoccaggi di rifiuti metallici) e B1.1 (in assenza di stoccaggi di rifiuti da destinare alla operazione R12) potranno essere utilizzati per lo stoccaggio in ingresso dei rifiuti vetrosi.
12. I settori S12.2 e S12 devono essere separati da pareti di contenimento, collocati sotto la tettoia C e provvisti di idonei sistemi di separazione.
13. L'area scoperta destinata allo stoccaggio di EOW (E01_E04), deve essere provvista di setti di separazione e dotata di un sistema di nebulizzazione per l'umidificazione dei cumuli.
14. L'altezza dei cumuli di EOW non potrà superare quella della parete di contenimento in blocchi di separazione delle varie tipologie (H 6.40 m).
15. L'altezza dei cumuli di rifiuti collocati sotto la tettoia C non potrà superare quella della recinzione perimetrale e, comunque, un'altezza massima di 7 metri.
16. L'altezza e l'inclinazione dei cumuli deve essere comunque tale da non creare problemi di stabilità.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R5 (End Of Waste)

17. I rifiuti di cui all'articolo 3) da recuperare, i processi e le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle

operazioni di recupero che “cessano la qualifica di rifiuto” devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti dal Regolamento UE 1179/12. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

18. La ditta deve mantenere la validità della propria Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale per tutta la durata dell'attività di recupero di rifiuti esercitata, come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 1179/12.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R12

19. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:
 - a) per le operazioni di recupero da R1 a R11, ovvero
 - b) per una ulteriore lavorazione diversa da quella svolta nell'impianto e finalizzata alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento MPS conformi alle norme specifiche di settore ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.

Altre prescrizioni:

20. In relazione alla sorveglianza radiometrica, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. La documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dal sopra citato decreto deve essere conservata in apposito registro e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza in caso di controlli.
21. Devono essere previste periodiche operazioni di derattizzazione e disinfestazione e deve essere mantenuta copia della documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo.
22. Devono essere previste periodiche operazioni di risistemazione/ripristino delle pavimentazioni impermeabili in caso di danneggiamento.
23. La viabilità all'interno dell'impianto deve essere mantenuta pulita e sgombra da rifiuti e la circolazione opportunamente segnalata e regolamentata.
24. Per i rifiuti in entrata all'impianto con codice specchio devono essere acquisiti i certificati analitici relativi alle analisi chimiche effettuate dal produttore/conferitore per la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto, attestanti la non pericolosità dello stesso; tali certificati devono essere acquisiti prima del primo conferimento in impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e in occasione di variazione del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto.
25. I rifiuti in ingresso in attesa di trattamento non potranno rimanere in stoccaggio (R13) presso l'impianto per un periodo superiore ai 12 mesi.
26. Deve essere garantita presso l'area impiantistica la presenza di materiale o sostanze adsorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali.

Prescrizioni specifiche per limitare la produzione di emissioni diffuse dovute alle movimentazioni di carico e scarico dei rifiuti/EOW stoccati

27. Deve essere limitata la velocità di transito di autocarri e dei mezzi d'opera all'interno dell'insediamento.
28. Deve essere installato e utilizzato il sistema di bagnatura per i cumuli di materiale con caratteristiche di EOW depositate sul lato sud/est dell'Impianto.
29. Deve essere ridotta al minimo l'altezza di caduta di rifiuti/EoW nelle operazioni di carico e scarico.
30. Deve essere effettuata una pulizia giornaliera delle aree di transito mediante idonei mezzi e/o sistemi di aspirazione delle polveri sul piazzale al fine di ridurre le emissioni di polveri diffuse.
31. Gli automezzi in uscita dall'impianto devono utilizzare la vasca lava ruote.
32. Deve essere adottata ogni altra misura gestionale atta a limitare la produzione di emissioni diffuse dovute alle movimentazioni di carico e scarico dei rifiuti/EOW stoccati nell'area impiantistica ed al sollevamento eolico in occasioni meteo climatiche tali da favorirne la dispersione.
33. La movimentazione ed il trasporto dei rifiuti con pala gommata dal box S12.1 al box S12.2, deve essere condotta con modalità tali da limitare le emissioni diffuse e con i rifiuti opportunamente umidificati.
34. Le movimentazioni e le operazioni di carico dei rifiuti depositati nei box S12, S12.1 e S12.2 devono essere effettuate in prossimità delle relative aree di stoccaggio e mantenendo aperto soltanto uno dei due portoni

installati sul lato nord del fabbricato A e nella parete di collegamento tra il fabbricato A e la tettoia C "Warehouse".

35. Oltre al rispetto delle procedure "PO.HSE.025.SCP (rev. 03-2023) - Emissioni diffuse" e "PQLABOO1SCP" e "PCQLABOO3SCP" relative al campionamento e verifica dell'umidità sui rifiuti vetrosi, la ditta dovrà tenere aggiornato un sistema di registrazione anche informatizzato nel quale riportare i dati giornalieri inerenti la determinazione dell'umidità rilevata sul "prodotto Granella mm 0-4" stoccata nel Box S12.
36. La determinazione dell'umidità deve essere condotta sul rifiuto EER 191205 stoccato nei box S12.1 ed S12.2 (costituito dalle polveri dei sistemi di abbattimento) ogni qualvolta è prevista la sua movimentazione per il conferimento presso ulteriori impianti o lo spostamento al box S12.2. Anche di tale determinazione deve essere tenuta registrazione nel sistema di cui alla prescrizione precedente.
37. Dovrà essere installato un contatore sulle condotte costituenti il sistema di umidificazione dei rifiuti polverulenti al fine di consentire la determinazione del quantitativo di acqua utilizzato. Il dato dei consumi deve essere riportato con frequenza mensile sempre nel sistema di registrazione di cui ai punti precedenti
38. Al fine di limitare le emissioni diffuse derivanti dagli stoccaggi dei rifiuti nei Box S12, S12.2 e S11 (EER 191205, derivati dalla lavorazione), dovranno essere realizzati adeguati sistemi di copertura, così come meglio descritti al successivo capitolo relativo alle emissioni diffuse.
39. Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dalla lavorazione e collocati nelle baie da S1 a S11 dovrà rimanere confinato all'interno delle pareti di contenimento dei relativi Box e non superare l'altezza delle stesse.
40. La pulizia periodica delle aree esterne deve essere condotta giornalmente, senza risollevarsi di polvere.
41. L'impianto di umidificazione delle aree esterne deve essere periodicamente manutenzionato al fine di mantenere in perfetta efficienza tutto il sistema. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta indicazione sul sistema di registrazione di cui ai punti precedenti.

ALLEGATO ACQUA

Ditta SGS Estate srl, impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura - Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto, localizzato in comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi n.26, è autorizzato a scaricare le acque di prima e seconda pioggia, acque meteoriche di dilavamento delle coperture e le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio della frazione di vetro fine nella pubblica fognatura mista di via Verdi in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021, successivamente modificata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2690 del 27/05/2022.

I reflui domestici originati dai servizi igienici degli spogliatoi e uffici, aventi recapito in pubblica fognatura, sono sempre ammessi dall'ente gestore della pubblica fognatura.

Le acque meteoriche di dilavamento delle coperture vengono stoccate nella vasca di accumulo esistente e reimpiegate in parte per l'irrigazione delle aree a verde in parte per l'alimentazione della motoscopa utilizzata per il lavaggio dei piazzali; solo la portata eccedente viene recapitata in pubblica fognatura.

Tutte le acque di dilavamento delle aree esterne di transito mezzi, lavaggio ruote e area rifornimento mezzi, queste ultime previo trattamento di disoleazione, vengono captate e confluite nell'impianto di trattamento prima pioggia e scaricate in fognatura. Le acque di seconda pioggia, tramite by-pass, vengono confluite in una vasca di accumulo seconda pioggia per essere successivamente scaricate in fognatura (nord – linea viola).

Le acque meteoriche di dilavamento nella zona di deposito dei prodotti finiti EoW (sud – linea verde) vengono captate e confluite nell'impianto di trattamento prima pioggia con by-pass per la seconda pioggia, per essere scaricate in fognatura. A monte della vasca di prima pioggia è previsto un sedimentatore statico al fine di trattenere i frammenti di materiale vetroso più grossolani che potrebbero intasare il pozzetto ripartitore a servizio della vasca di prima pioggia.

La rete di raccolta e trattamento delle acque è rappresentata nella planimetria "Tav. 18 rev. 1 del 06.04.2022".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto della ditta SGS Estate di Via Verdi n. 26 a San Cesario sul Panaro sono classificabili come "acque di prima pioggia".

Dall'impianto si originano pertanto i seguenti scarichi:

- reflui domestici derivanti dai servizi igienici;
- acque meteoriche di dilavamento delle coperture (S5);
- acque meteoriche di prima e seconda pioggia ricadenti sulle aree esterne (S2, S3 e S4).

ISTRUTTORIA E PARERI

Su richiesta di ArpaE SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera), con nota 176663/2024, esprimendosi favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni e prescrizioni riportate nel successivo paragrafo.

In particolare si evidenzia che nel corso del procedimento di riesame, la ditta ha dichiarato di rinunciare alla realizzazione della linea di lavorazione della frazione fine, che prevedeva anche un sistema di lavaggio, pertanto l'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico per le acque industriali inizialmente autorizzato non verrà realizzato. Non verranno pertanto scaricate in fognatura acque reflue industriali di processo, contrariamente a quanto precedentemente autorizzato.

Si ritiene che, non sia necessario inserire nuove ed ulteriori prescrizioni rispetto alla situazione autorizzata mentre saranno stralciate le prescrizioni di cui all'AU sostituita riferite alla gestione delle acque di processo derivanti dalla lavorazione della frazione fine.

In riferimento alle modifiche che verranno apportate alla pavimentazione dell'area di stoccaggio EOW lato Autostrada, indicate nel parere della Società Autostrade, acquisito con prot. PG/2024/123832 del 05/07/2024, *(demolizione dell'attuale pavimento in asfalto realizzato nel tratto di piazzale sito all'interno della fascia di rispetto compresa tra i 15 e 30 metri dalla proprietà autostradale [...]) In sostituzione [...] la pavimentazione sarà realizzata in parte con materiale stabilizzato [...] ed in parte con lastre di cls 14 sm amovibili, [...])* non si ritiene che debbano essere apportate modifiche ai volumi delle vasche esistenti per la raccolta delle acque di prima e seconda pioggia.

La conferenza dei servizi, riunitasi nella seduta finale del 16/12/2024 non ha ritenuto necessario modificare l'autorizzazione allo scarico già concessa della Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 e ss.mm.ii.

Pertanto si confermano le prescrizioni indicate nella DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021, opportunamente modificate dagli esiti dell'istruttoria svolta e dalle prescrizioni proposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza e indicate nel successivo paragrafo.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta SGS ESTATE srl, con sede legale in Via Giulio Natta n.1, in Comune di Antegnate (BG), e impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO), è autorizzata a scaricare in pubblica fognatura:

- le acque meteoriche di dilavamento delle coperture per la portata eccedente delle acque che verranno stoccate nella vasca di accumulo esistente e reimpiegate nel ciclo produttivo;
- le acque meteoriche di prima pioggia, previo trattamento in apposita vasca di prima pioggia, dissabbiatore e disoleatore e le acque meteoriche di seconda pioggia;

in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Gli scarichi delle acque di prima pioggia, devono rispettare i limiti contenuti nella Tabella 3 dell'allegato n.5 al D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., colonna relativa agli scarichi in pubblica fognatura.
- 2) I reflui domestici originati dai servizi igienici, pur essendo sempre ammessi, devono rispettare quanto previsto da HERA Spa, ente gestore della pubblica fognatura del Comune di San Cesario sul Panaro.
- 3) La ditta, deve tradurre gli accorgimenti riportati al punto 5.2.6 "Ulteriori Accorgimenti operativi" della Relazione Tecnica Descrittiva (rev.1- Ottobre 2020) in Istruzione Operativa da inserire nel proprio Sistema di Gestione.
- 4) La rete fognaria realizzata a servizio dei reflui industriali derivanti dalla frazione fine di vetro deve essere mantenuta chiusa con apposito sistema inamovibile nel punto di scarico nel pozzetto aziendale, immediatamente a monte dell'immissione in pubblica fognatura.
- 5) La linea fognaria presente all'interno del fabbricato A non può confluire nella vasca di prima pioggia a servizio del piazzale di accesso alla tettoia B, e gli eventuali reflui raccolti da tale linea devono essere smaltiti come rifiuti.
- 6) La ditta deve eseguire un autocontrollo annuale delle acque di prima pioggia, ricercando i seguenti parametri: pH, SST, BOD, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico e nitroso e idrocarburi totali. I rapporti di prova dovranno essere trasmessi ad Arpae – SAC e Unità Presidio Territoriale Modena.
- 7) Il medesimo autocontrollo richiamato al punto 6 deve essere eseguito sulle acque di seconda pioggia.
- 8) Deve essere eseguita una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento delle acque; pertanto la ditta si deve dotare di un registro delle manutenzione sul quale annotare tutte le operazioni di

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di pulizia che effettua sulle vasche di prima pioggia, sui manufatti disoleatori, sul dissabbiatore e sulla rete fognaria aziendale.

9) Deve essere conservata in azienda la documentazione comprovante la regolarizzazione della concessione al prelievo di acqua pubblica dal sottosuolo e renderla disponibile in caso di controlli ed ispezioni.

10) Deve essere mantenuto accessibile per eventuali controlli e/o campionamenti un pozzetto di controllo attrezzato con dispositivo contatore volumetrico o misuratore di portata sullo scarico delle acque di prima pioggia.

11) Deve essere predisposta una sonda di misura della torbidità in corrispondenza dello scarico di acque di prima pioggia, con registrazione dei dati e accesso da remoto per la visualizzazione dei dati istantanei e invio dei dati registrati scaricata con frequenza almeno quindicinale.

12) Ai sensi dell'art.81 comma 2/j del Regolamento ATO 4 per il SII, è vietata l'immissione di rifiuti solidi in pubblica fognatura; tutti gli interventi di pulizia della rete fognaria che saranno riconducibili allo scarico non autorizzato della ditta in oggetto verranno rendicontati e addebitati al titolare stesso dello scarico.

Allegato ARIA

Ditta SGS Estate srl, impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

Nella condizione attualmente autorizzata, la ditta svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rottami di vetro), nello stabilimento ubicato in Comune di San Cesario s/P (MO), Via Verdi n.26, in ragione dell'Autorizzazione Unica art.208 del d.lgs 152/06, Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 e ss.mm.ii.

E' attualmente autorizzata la seguente configurazione:

Emissioni convogliate n.	Descrizione Nuove emissioni
1	Essiccatore a tamburo rotante + raffreddatore a letto fluido +essiccatore a letto fluido + prodotti di combustione bruciatori a gas naturale
1.1	<i>Bruciatore a gas naturale di PTN 3,5 MW con emissioni convogliate in E1</i>
1.2	<i>Bruciatore a gas naturale di PTN 0,5 MW con emissioni convogliate in E1</i>
2	Linea produzione e macinazione vetro - vagliatura

Emissioni diffuse	Descrizione
a	Carico Scarico Movimentazione Deposito materiali

Con l'istanza di riesame la ditta comunica che, stante la non realizzazione della linea di lavorazione della frazione fine, non è stato installato il ciclone previsto nell'attuale autorizzazione (emissione E2) e non è stato installato l'essiccatore a letto fluido; inoltre vengono convogliate in E1 anche le emissioni derivanti da un vaglio (previo abbattimento con filtro a maniche) e da un vacuum cleaner dotato di filtro.

In seguito alle modifiche proposte, le emissioni presentano dunque la seguente configurazione:

All'emissione n. 1 sono convogliati i flussi d'aria derivanti dalle seguenti apparecchiature, oltre ai prodotti di combustione dei bruciatori a gas naturale:

- essiccatore a tamburo rotante con abbattimento costituito da ciclone separatore (A101FZ) + filtro a maniche (E1/1 A1060FF circa 30.000 Nmc/h) posti in serie;
- raffreddatore a letto fluido con abbattimento costituito da filtro a maniche (E1/2 A1160FF circa 10.000 Nmc/h);
- vaglio con abbattimento costituito da filtro a maniche (E1/3 ex E1/4 A2260FF circa 1.500 Nmc/h);
- vacuum cleaner dotato di filtro di abbattimento (E1/4 Z2FF01 + Z2FF02 circa 800 Nmc/h).

All'emissione n. 2 sono convogliati i flussi d'aria derivanti da due linee di aspirazione (A2060FF + A2160FF circa 80.000 Nmc/h cad.) previo abbattimento in due filtri a maniche, uno per ciascuna linea.

ISTRUTTORIA E PARERI

Su richiesta di Arpae SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore), con nota 176663/2024 nelle quale sono indicate specifiche prescrizioni sul monitoraggio e contenimento di emissioni in atmosfera (convogliata e diffuse) e di odori.

Nella relazione tecnica sono state individuate delle prescrizioni, approvate dalla Conferenza dei Servizi, volte al contenimento e al monitoraggio delle polveri in atmosfera e degli odori.

Considerato che in termini assoluti le emissioni convogliate costituiscono un apporto significativo anche in condizioni di funzionamento ottimali, sono state inserite nell'atto autorizzativo delle prescrizioni al fine mantenere sotto controllo e contenere, per quanto possibile, le emissioni di polveri di vetro dallo stabilimento. In particolare, si ritiene necessario fare installare una sonda triboelettrica a valle di ciascuno dei quattro filtri a maniche più importanti, in aggiunta all'attuale controllo e registrazione delle emissioni E1 ed E2.

Un apporto significativo di polvere di vetro in atmosfera nell'intorno dello stabilimento è determinato anche dalle emissioni diffuse dell'impianto. Pertanto, si ritiene di dover contenere questo importante contributo di diffusione di polveri vetrose attraverso il confinamento e la chiusura delle molteplici aperture attualmente presenti negli edifici dedicati alle lavorazioni, garantendo comunque i necessari rapporti aeroilluminanti; pertanto devono essere mantenute le tamponature realizzate su tutte aperture sui lati nord ed ovest, in modo da rendere chiuse, senza soluzione di continuità, tutte le facciate di edificio poste su questi due lati; inoltre gli stoccaggi S11, S12.2 ed S12, attualmente confinati su tre lati, devono essere chiusi anche sulla sommità ed il quarto lato, utilizzato per l'accesso, deve essere dotato di una chiusura (es: portone autochiudente) da mantenere chiusa quando non è necessario il passaggio di mezzi e/o persone.

La ditta dovrà inoltre proseguire l'attività di monitoraggio di PM10 e particelle vetrose presso i recettori esterni all'impianto già individuati, al fine di valutare l'efficacia delle mitigazioni realizzate (rif. prescrizioni 27 e 28).

In merito alle emissioni odorigene, le concentrazioni di odore rilevate dai monitoraggi effettuati dall'azienda confermano la presenza di questa problematica; la ditta si è limitata ad una ricognizione, senza individuare possibili cause né proporre soluzioni in merito; la ditta dovrà pertanto condurre analisi con cadenza bimestrale (6 analisi/anno) per la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore a valle di ciascuno dei filtri a maniche più importanti e sui cumuli di rifiuti in ingresso e prodotti dalla lavorazione; qualora dovessero emergere evidenti criticità, il gestore dovrà comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

Il gestore, nel corso delle Conferenza conclusiva del 16/12/2024 ha comunicato di aver provveduto a rimuovere il "cappello" sullo sbocco delle emissioni E1 ed E2 che costituiva ostacolo ed impediva l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione.

Con le osservazioni all'atto, la ditta ha indicato le altezze del camino una volta eliminati i "cappelli" sulle emissioni E1 ed E2, che sono riportati nella presente autorizzazione.

La conferenza dei servizi non ha rilevato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a seguito di riesame alle prescrizioni e condizioni indicate nel successivo paragrafo.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

EMISSIONI CONVOGLIATE

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	ESSICCATORE A TAMBURRO ROTANTE + RAFFREDDATORE A LETTO FLUIDO + VAGLIO + VACUUM CLEANER + PRODOTTI	44.000	27,29	24	Polveri totali	7	CICLONE + FILTRI A MANICHE	Annuale (Portata, Polveri e Ossidi di azoto) – annuale, per il primo anno dal rilascio

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
	COMBUSTIONE BRUCIATORI A GAS NATURALE				Ossidi di azoto (come NO ₂)(*)	100		dell'autorizzazione di riesame: Caratterizzazione del materiale particellare, mediante conteggio delle particelle vetrose con microscopio a scansione elettronica
					Ossidi di zolfo (come SO ₂)(*)	35(**)		
E1.1	BRUCIATORE ESSICCATORE PRINCIPALE A GAS NATURALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 3,5 MW (Emissioni convogliate in E1)	-	-	-	-	-	-	-
E1.2	BRUCIATORE ESSICCATORE LINEA FINE A GAS NATURALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 0,5 MW (Emissioni convogliate in E1)	-	-	-	-	-	-	-
E2	LINEA DI PRODUZIONE E MACINAZIONE VETRO - VAGLIATURA	170.000	29,25	24	Polveri totali	7	FILTRI A MANICHE	Annuale (Portata, Polveri) – annuale, per il primo anno dal rilascio dell'autorizzazione di riesame: Caratterizzazione del materiale particellare, mediante conteggio delle particelle vetrose con microscopio a scansione elettronica

(*) Limite riferito a un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

(**) Limite automaticamente rispettato considerato l'uso di gas naturale

2. L'impianto di combustione E1.1 deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
3. I filtri per l'abbattimento polveri a servizio di E1 ed E2 (cicloni e filtri a maniche), devono essere collocati all'interno dell'edificio.
4. Installare entro 3 mesi dal rilascio della presente autorizzazione una sonda triboelettrica a valle di ciascun filtro a maniche (E1/1 A1060FF - E1/2 A1160FF - A2060FF - A2160FF) e sulle emissioni E1 ed E2, che soddisfi i seguenti requisiti e prescrizioni:
 - impostazione di almeno due soglie di preallarme e allarme, indicativamente impostate a 1 mg/Nmc e 2 mg/Nmc;
 - installazione della sonda in un tratto del condotto possibilmente ad almeno 5 diametri a monte e valle di qualsiasi discontinuità (curve, strozzature, ecc...) e comunque possibilmente in modo da rispettare i requisiti di stazionarietà e omogeneità del flusso gassoso descritti nella norma UNI EN 15259;

- registrazione della concentrazione di polveri in continuo, con scansione temporale di almeno 1 secondo, elaborazione e visualizzazione in tempo reale dei dati in modo da restituire una tabella (formato .xls, .csv, .txt, ecc..) in cui si riporta la media di 30 minuti di acquisizione e un grafico della concentrazione di polveri in funzione del tempo;
- manutenzione della sonda, effettuata da personale qualificato con periodicità almeno semestrale, che consiste nella verifica dello stato della sonda, eventuale pulizia e ripristino della funzionalità. Registrazione dell'intervento eseguito sul "Registro degli autocontrolli";
- taratura e verifica delle calibrazioni effettuate da personale qualificato con periodicità almeno annuale. Registrazione delle prove eseguite e dei risultati ottenuti sul "Registro degli autocontrolli".

Tali sistemi, che non dovranno necessariamente soddisfare i requisiti di cui all'Allegato VI della parte V del D.Lgs 152/06, saranno utilizzati come indicatori del corretto funzionamento dei filtri a maniche e come apparati che allertano in caso di approssimarsi al valore limite di Polveri.

5. Installare misuratore in continuo della portata su E1 ed E2 prima dell'espulsione in atmosfera, a valle di tutti gli impianti di abbattimento, mediante determinazione della temperatura e della pressione differenziale con tubo di Pitot, che soddisfi i seguenti requisiti e prescrizioni:
 - sistema di autopulizia del tubo di Pitot con periodicità oraria;
 - installazione della sonda in un tratto del condotto ad almeno 5 diametri a monte e valle di qualsiasi discontinuità (curve, strozzature, ecc..) e comunque in modo da rispettare i requisiti di stazionarietà e omogeneità del flusso gassoso descritti nella norma UNI EN 15259;
 - registrazione della portata in continuo con scansione temporale di almeno 1 secondo, elaborazione e visualizzazione in tempo reale dei dati in modo da restituire una tabella (formato .xls, .csv, .txt, ecc..) in cui si riporti la media di 30 minuti di acquisizione e un grafico della portata in funzione del tempo;
 - manutenzione, taratura e verifica della calibrazione effettuate da personale qualificato con periodicità almeno annuale, sia del sistema di misura della pressione differenziale sia del sistema di misura della temperatura. Registrazione delle prove eseguite e dei risultati ottenuti sul "Registro degli autocontrolli".
6. Entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di riesame deve essere redatta ed inviata ad Arpae una procedura relativa alle modalità di gestione del sistema di controllo installato con indicazione su: posizionamento dei punti di misura, caratteristiche tecniche della strumentazione installata, soglie di preallarme ed allarme impostate, tipologia di intervento/i posti in essere al raggiungimento delle predette soglie, tempo di memorizzazione dei dati per la possibile restituzione di report, reportistica che può essere elaborata.
7. Deve essere presente e funzionante su ciascun filtro a tessuto, maniche, tasche o cartucce, un misuratore istantaneo di pressione differenziale.
8. Entro 1 mese dal rilascio dell'autorizzazione di riesame devono essere realizzati gli interventi di miglioramento finalizzati alla valutazione dell'efficienza degli impianti di aspirazione, proposti nelle integrazioni datate 21/05/2024 e presentate a giugno 2024.
9. Entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di riesame deve essere redatta ed inviata ad Arpae una procedura inerente modalità e tempistiche:
 - di valutazione dell'efficienza degli impianti di aspirazione comprensiva degli interventi di miglioramento proposti nelle integrazioni datate 21/05/2024 e presentate a giugno 2024;
 - di intervento e controllo sui filtri a maniche.
10. Le polveri aspirate dal vacuum cleaner durante le operazioni di pulizia devono essere abbattute in un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera), prima del collettamento in E1; entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di riesame deve essere compilata ed inviata ad Arpae la scheda tecnica dell'impianto di abbattimento contenente i parametri tecnici caratteristici, come da modello allegato alla DGR n. 1497/2011.
11. I camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
12. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**
 La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata**

nella tabella al punto 1. “VALORI LIMITE DI EMISSIONE”.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE Area Prevenzione Ambientale (APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

14. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

15. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al

ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti in cui è suddiviso il lato

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6

mt;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

17. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

19. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

EMISSIONI DIFFUSE

- Devono essere tamponate tutte aperture sui lati nord ed ovest, in modo da rendere chiuse, senza soluzione di continuità, tutte le facciate dell'edificio poste su questi due lati; in particolare dovranno essere:
 - tamponate tutte le aperture sul lato nord del fabbricato A, compresa l'apertura intermedia orizzontale attualmente presente sulla relativa facciata del fabbricato A;
 - chiuso tutto il lato nord della tettoia C "Warehouse" che dovrà essere dotato di portone da mantenere chiuso quando non ingressano rifiuti in stabilimento, certamente in orario notturno e nei giorni festivi;
 - chiusa la parete di collegamento tra il fabbricato A e la tettoia C "Warehouse", verso via Verdi, perpendicolare al lato nord, con eventuale portone di tipo autochiudente da mantenere chiuso, fatta eccezione per i tempi strettamente necessari al passaggio di mezzi e/o persone;
 - tutte le aperture sul lato ovest della tettoia C "Warehouse".
- Entro 3 mesi dal rilascio del presente atto, gli stoccaggi S11 (EER 191205 - rifiuti prodotti), S12.2 (EER 191205 - polveri da impianto di abbattimento) ed S12 (EER 191205 - frazione vetrosa di granulometria variabile tra 0 e 4 mm), attualmente confinati su tre lati, devono essere chiusi anche sulla sommità ed il quarto lato, utilizzato per l'accesso, deve essere dotato di una porta a chiusura automatica (es: portone autochiudente), da mantenere chiusa quando non è necessario il passaggio di mezzi e/o persone, fermo restando quanto indicato dal servizio SPASL dell'Azienda USL di Modena col parere prot. 188750 del 18/10/24 come indicato al punto 15 della presente Determinazione.

EMISSIONI ODORIGENE

22. Per i primi 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione di riesame, dovranno essere condotte analisi con cadenza bimestrale (6 analisi/anno) per la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore (ou E/m³) a valle di ciascuno dei filtri a maniche più importanti (A1060FF - A1160FF - A2060FF - A2160FF) e sulle sorgenti areali di seguito elencate:
- PO14: cumulo B1 "Rifiuti in ingresso"
 - PO13: cumulo B1.1 "Rifiuti in ingresso"
 - PO12: cumulo B2 "Rifiuti metallici o rifiuti vetrosi"
 - PO9: cumulo S10 "Rifiuti prodotti dalla lavorazione"
 - PO10: cumulo S9 "Rifiuti prodotti dalla lavorazione"
 - PO11: cumulo S8 "Rifiuti prodotti dalla lavorazione"
- tutte le analisi di Unità Odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. Contestualmente dovranno essere effettuate determinazioni di COT a valle di ciascuno dei filtri a maniche più importanti (A1060FF - A1160FF - A2060FF - A2160FF), con durata di campionamento di almeno un'ora.
23. I risultati dei controlli della concentrazione di odore e di COT, riferiti al primo semestre, devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae, entro 60 gg. dalla data dell'ultimo campionamento effettuato nel semestre (terzo campionamento), con apposita relazione tecnica che riassume gli esiti dei monitoraggi relativi alla misura della concentrazione di odore in ouE/m³ di tutte le sorgenti odorigene; tale relazione dovrà includere uno studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta (da redigere seguendo i criteri indicati nel Decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023) che attesti il rispetto dei limiti ai recettori (in base ai riferimenti per lo specifico contesto territoriale), usando i valori reali massimi conoscitivi ottenuti nei monitoraggi condotti. Richiamando il percorso previsto dal decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis, dovrà inoltre essere calcolato e proposto un primo valore obiettivo di emissione odorigena con cui confrontarsi nei monitoraggi successivi.
24. Qualora dovessero emergere evidenti criticità, il gestore dovrà comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.
25. I risultati dei controlli della concentrazione di odore, riferiti ai 12 mesi complessivi di monitoraggio, devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae, entro 60 gg. dalla data dell'ultimo campionamento effettuato, con apposita relazione tecnica che riassume gli esiti dei monitoraggi relativi alla misura della concentrazione di odore in ouE/m³ di tutte le sorgenti odorigene; tale relazione dovrà aggiornare lo studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta (già redatto in relazione al primo semestre, seguendo i criteri indicati nel Decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023) che attesti il rispetto dei limiti ai recettori (in base ai riferimenti per lo specifico contesto territoriale), usando i valori reali massimi conoscitivi ottenuti nei monitoraggi complessivamente condotti. Dovrà inoltre essere aggiornato il valore obiettivo di emissione odorigena calcolato nei primi sei mesi di monitoraggio.
26. Qualora dovessero emergere evidenti criticità, il gestore dovrà comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene. In ogni caso, come previsto dal decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis, "l'autorizzazione, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza, è aggiornata" con eventuali ulteriori prescrizioni, relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, e all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

27. **Campagne di monitoraggio.** Devono essere effettuate 2 campagne/anno (una in periodo estivo e una in periodo invernale) per la misura di PM10 e particelle vetrose della durata di almeno 30 giorni ciascuna (almeno 90% dati validi) presso i recettori RNord e RSud. I risultati delle campagne di monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dal termine e gli esiti dovranno essere valutati dalla ditta. I

monitoraggi dovranno essere effettuati per 2 anni, al termine dei quali, in funzione dei risultati ottenuti, la ditta potrà chiederne la sospensione;

Parametri da determinare

- Polveri PM10 secondo il metodo di riferimento indicato nel DLgs 155/2010 per la valutazione della qualità dell'aria ambiente: UNI EN 12341:2014,
- Conteggio delle particelle di vetro con dimensioni inferiori a 10 µm espresso come Numero di particelle/mc: la determinazione dovrà essere eseguita secondo metodica che deve essere concordata con Arpae APA, con campionamenti di 24 ore,
- Principali parametri meteorologici, tra cui direzione e velocità del vento, temperatura dell'aria, pressione atmosferica, umidità relativa, precipitazione atmosferica.

Trasmissione dati:

- I dati di monitoraggio dovranno essere forniti anche in formato digitale (fogli di calcolo come file excel, libre office, ecc); tale file deve contenere il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di campionamento (concentrazioni orarie per i parametri meteo, medie giornaliere per PM10, concentrazione giornaliera espressa come numero di particelle per le polveri di vetro inferiori a 10 µm);
- Insieme ai rilievi ambientali dovranno essere inviati anche i dati rilevati nel periodo dagli analizzatori in continuo di E1 ed E2.

28. Qualora non venga riscontrata un'effettiva riduzione delle particelle vetrose (variazione calcolata rispetto alla media delle concentrazioni delle particelle vetrose misurate durante la campagna di marzo 2024 intesa come ante operam e tolti eventuali outlier), l'azienda dovrà presentare agli Enti un ulteriore piano di contenimento delle emissioni diffuse, anche in termini operativi-gestionali (es. incremento della frequenza di pulizia dei piazzali, della bagnatura dei cumuli, ecc...).

ALLEGATO RUMORE

Ditta SGS Estate srl, impianto localizzato in via Verdi n. 26, Comune di San Cesario sul Panaro (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata da Arpae SAC ad "SGS Estate srl" con Determinazione n. DET-AMB-2021-621 del 10/02/2021 in virtù della quale è stata autorizzata alla realizzazione delle opere necessarie al revamping dell'impianto sito in via Verdi n.26 in comune di San Cesario sul Panaro (MO) e all'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R5, R12, R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;

Con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2690 del 27/05/2022 è stata autorizzata una modifica a seguito dell'aggiornamento del progetto conseguente alla definizione esecutiva dello stesso ed in particolar modo delle linee produttive.

Dal punto di vista acustico, la ditta è inserita all'interno di una classe V, con limiti di emissione pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte; i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in quattro posti a rispettivamente a 45 metri (R1 edificio residenziale in classe IV), 45 metri (R2 edificio residenziale in classe V), 200 metri (R3 edificio residenziale in classe II) e 25 metri (R4 palazzina uffici in classe V);

Relativamente alle problematiche che hanno interessato le interferenze e gli impatti sui ricettori acustici ed alle valutazioni a queste relative, si rimanda a quanto riassunto nella premessa del presente atto.

In merito all'inquinamento acustico trattato all'interno del procedimento di riesame in oggetto, la ditta ha presentato un piano di risanamento che è consistito nella predisposizione di tamponature laterali delle porzioni ancora aperte dello stabilimento inclusa la tettoia denominata "C" o "warehouse" (aventi anche efficacia di contenimento delle emissioni diffuse di polveri) e l'emissione di tre documenti di valutazione previsionale dell'impatto acustico:

- il documento "Valutazione dell'impatto acustico - piano di risanamento - doc. Rev 01 del 10/04/2024" acquisito in data 11/04/2024 con prot. PG/2024/67654;
- il documento "Valutazione dell'impatto acustico - piano di risanamento - doc. Rev 0 del 03/04/2024" inviato in data 05/06/2024 (con gli atti acquisiti con prot. PG/2024/103606) nell'ambito dell'istanza SUAP del 18/05/2024 (Prot. generale 13812 - Prot. SUAP 0303/2024) "Realizzazione di tamponatura perimetrale del fabbricato "C" per la mitigazione del rumore verso l'esterno del fabbricato".

Nei documenti sopra citati si sono riscontrate alcune contraddizioni e incongruenze, anche rispetto alle tavole di progetto presentate, tali da non consentire di poter valutare pienamente l'efficacia delle mitigazioni proposte come emerso durante la Conferenza dei Servizi del 01/10/2024. Conseguentemente la Ditta ha provveduto a trasmettere il documento "Valutazione previsionale dell'impatto acustico ambientale Rev 4.0 del 06/11/2024", redatto in coerenza con quanto riportato nel documento "Relazione tecnica di sintesi degli interventi eseguiti alla data del 30/10/2024" e nelle tavole planimetriche di progetto "Opere di mitigazione ambientale a seguito di riesame Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs 152/2006" (da Tav. n.1 - planimetria generale dello stabilimento a Tav.9 - lay-out organizzativo impianto stato di riesame).

Nella rappresentazione modellistica della valutazione previsionale sono inseriti gli interventi di bonifica acustica descritti e ad oggi attuati:

- tamponatura della tettoia C (warehouse) lati nord, ovest e sud,
- innalzamento a 7,5 m di parte della barriera perimetrale lati nord e ovest,
- chiusura con pannelli fonoisolanti di parte del lato interno tra fabbricato A e tettoia C,
- tamponatura di tutte le aperture lato nord del fabbricato A,

- tamponatura trave superiore lato sud del fabbricato A,
- interventi di cabinatura sui ventilatori dei filtri a maniche e sulle parti di nastri trasportatori posti in esterno.

Inoltre la valutazione previsionale di impatto acustico è stata redatta tenendo conto della "ISTRUZIONE OPERATIVA HSE.026 - SCP -rev. n° 02 del 01/10/24 - Movimentazione dei materiali con l'uso della pala gommata e contenimento della rumorosità nei vari turni di lavoro". Secondo questa istruzione operativa il portone lato nord della tettoia (warehouse) rimane aperto solo dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dei giorni feriali.

La tramoggia D non è stata insonorizzata confidando che sia sufficiente il tamponamento del fabbricato e la chiusura del portone lato nord del warehouse durante il funzionamento dell'impianto.

Da quanto descritto nello stato di progetto, si identificano tre scenari:

1. condizione di lavoro in periodo notturno; assenza dei mezzi pesanti e nessuna movimentazione pala in esterno, portone warehouse chiuso;
2. condizione di lavoro in periodo diurno - giorni feriali (dal lunedì al venerdì); rumorosità determinata dai mezzi per conferimento materiale (ingresso e uscita), dalla movimentazione del materiale con pala meccanica e portone warehouse aperto dalle ore 07 alle ore 19;
3. condizione di lavoro in periodo diurno - giornate di sabato, domenica e festivi; assenza dei mezzi pesanti e movimentazione limitata pala esclusivamente nell'area di stoccaggio rifiuti, portone warehouse chiuso.

Il risultato della simulazione modellistica mostra in tutte e tre le condizioni di lavoro, in periodo diurno e notturno, il rispetto del limite di immissione differenziale presso i ricettori R1, R2 ed R3.

ISTRUTTORIA E PARERI

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.176663 del 01/10/2024 ha prodotto contributo istruttorio, integrato con ulteriore contributo prot. n. 220523 del 14/12/2024 redatto a seguito della documentazione trasmessa dalla ditta, e si da atto che sono ancora in corso le valutazioni per la risoluzione delle criticità che hanno portato all'emissione delle diffide.

Nel corso della seduta conclusiva del 16/12/2024 la Conferenza dei Servizi, ha stabilito che:

- la ripresa dell'attività nelle giornate di sabato, domenica e festivi sia condizionata all'installazione di una stazione di monitoraggio acustico in continuo, tramite posizionamento di microfono/fonometro fisso, presso il ricettore più esposto, con registrazione dei dati e condivisione dei medesimi con Arpae, anche ai fini di valutare l'andamento dei livelli di rumore con più dettaglio nel tempo, consolidare l'assenza di problematiche legate al rumore in tale fascia oraria e garantire il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

Alla conclusione dei lavori della conferenza, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio del nulla osta ai fini acustici, **a condizione del rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:**

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

1. l'attività e il funzionamento degli impianti è subordinato al rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/97;
2. devono essere mantenute le condizioni inserite nella previsione modellistica dello stato di progetto inerenti alla configurazione edilizia, alle modalità di gestione degli impianti e dell'attività indicate nel documento di "Valutazione previsionale dell'impatto acustico ambientale Rev 4.0 del 06/11/2024"; eventuali loro modifiche dovranno essere preliminarmente valutate da un Tecnico Competente in Acustica (TCA) e formalmente comunicate all'Autorità competente allegando la valutazione del TCA in merito alla loro compatibilità acustica;
3. deve essere mantenuto il buono stato e l'efficienza degli interventi di insonorizzazione descritti nel documento "Relazione tecnica di sintesi degli interventi eseguiti alla data del 30/10/2024" (barriere, tamponature,

cofanature, ecc.); la loro eventuale rottura (anche se accidentale) o il loro deterioramento dovranno determinare il fermo impianto/attività almeno in periodo notturno e in periodo diurno dei giorni prefestivi e festivi fino al loro ripristino;

4. l'attività deve essere svolta secondo quanto riportato nella "ISTRUZIONE OPERATIVA HSE.026 - SCP -rev. n° 02 del 01/10/24 - Movimentazione dei materiali con l'uso della pala gommata e contenimento della rumorosità nei vari turni di lavoro";
5. il funzionamento della tramoggia D è subordinato a specifico nulla osta rilasciato dall'Autorità competente solo dopo la presentazione di una relazione che riporti i risultati di rilievi fonometrici che dimostrino il contributo emissivo dell'impianto ovvero il rispetto dei limiti di immissione differenziali presso i ricettori descrivendo le modalità operative della tramoggia D e del portone della warehouse nel corso delle misure;
6. la ripresa dell'attività in periodo diurno (dalle ore 06 alle ore 22) nelle giornate di sabato, domenica e altre festività (fase1), dovrà essere esplicitamente autorizzata dalla Autorità competente, previo parere positivo del Servizio Territoriale, a seguito della presentazione di una relazione acustica in cui si dimostri, tramite misure di rumore rappresentative dei ricettori R1-R2-R3, il rispetto dei limiti di cui al punto 1;
7. la ripresa dell'attività nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6) dovrà essere esplicitamente autorizzata dalla Autorità competente, previo parere positivo del Servizio Territoriale, a seguito della presentazione di una relazione in cui si dimostri, tramite misure di rumore rappresentative dei ricettori R1-R2-R3, il rispetto dei limiti di cui al punto 1;
8. entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata un'indagine in merito alla trasmissione strutturale dell'energia sonora/vibrazioni degli impianti alla struttura degli edifici aziendali, con analisi della possibilità di sviluppo di sorgenti secondarie di rumore a basse frequenze da parte dell'edificio, o sue parti, e della possibilità che tali emissioni possano essere percepite (anche come vibrazioni di oggetti) presso i ricettori abitativi. Nel caso tale possibilità non venisse esclusa, dovranno essere individuate le cause/sorgenti e le soluzioni da attuare per limitare/eliminare l'inconveniente;
9. dovrà essere mantenuto il buono stato degli interventi di insonorizzazione funzionali al rispetto dei limiti di cui al punto 1 (barriere, tamponature, cofanature, ecc.) descritti nel documento di cui al punto 2; la loro eventuale rottura (per usura e/o accidentale), dovrà determinare un immediato ripristino o, in attesa di questo, il fermo impianto/attività almeno in periodo notturno e nei giorni di sabato, domenica e altre festività;
10. tra le opere di tamponamento dovrà essere compresa la chiusura della fessurazione/apertura longitudinale attualmente presente tra la trave di appoggio della tettoia e il pannello di tamponamento della parete adiacente al lato via Verdi dello stabilimento;
11. dovranno essere rispettate le modalità di gestione degli impianti e della attività indicate nel documento di cui al punto 2.
12. Arpae potrà prescrivere la redazione di una valutazione di impatto acustico attraverso ulteriori monitoraggi qualora ne ravveda la necessità.
13. le ulteriori modifiche impiantistiche volte al superamento della diffida e/o al miglioramento delle condizioni ambientali, dovranno essere soggette a valutazione da parte di ARPAE come modifiche non sostanziali o con a rilascio di nulla osta/presa d'atto a seconda dell'entità della modifica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.